DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 3

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quelli in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura.

Versione in vigore dal 12 giugno 1994, non più in vigore dal 11 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-per-accelerare-la-ripresa-dell/art-3-detassazione-del-reddito-d-impresa-reinvestito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it